

COMUNE DI CAIRATE

STATUTO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 80 del US 10.93 - SPO 29.10.93 n.561

Modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale:

- n. 23 in data 13.03.96 - parzialmente annullata seduta 17.07.96 atti n. 39521
- n. 43 in data 24.06.96 - CRC 17.07.96 n. 39522
- n. 31 in data 08.06.99 — ORC 21.06.99 odg n. 185.

TITOLO I PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

ARTICOLO 1 COMUNE DI CAIRATE

1. Il Comune di Cairate è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto.
2. Il Comune è ripartizione territoriale della Repubblica e sede del decentramento dei servizi e degli uffici dello Stato.
3. Il Comune ha autonomia statutaria e autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
4. Esercita funzioni proprie e funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.

ARTICOLO 2 TERRITORIO, GONFALONE E STEMMA

1. Il Comune di Cairate è costituito dalle comunità delle popolazioni e dai territori di Cairate, Bolladello e Peveranza.
2. Capoluogo e sede degli organi comunali sono siti a Cairate.
3. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma, adottati con deliberazione del Consiglio Comunale.
4. Il regolamento apposito disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma, nonché di casi di concessione in uso dello stemma ad enti od associazioni, operanti nel territorio comunale e le relative modalità.

ARTICOLO 3 FINALITÀ

1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della comunità.
2. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini alla Amministrazione locale, anche su base di quartiere o di frazione. I rapporti di tali

forme associative con il Comune sono disciplinati dallo Statuto.

ARTICOLO 4 TUTELA DELLA SALUTE

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute, attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.
2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.

ARTICOLO 5 TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE, STORICO E ARTISTICO

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare a difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.
2. Tutela il patrimonio storico, artistico e archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

ARTICOLO 6 PROMOZIONE DEI BENI CULTURALI, DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.
2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.
3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi od associazioni, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n.142.
4. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati dal regolamento per la gestione del patrimonio comunale, che dovrà altresì prevedere il concorso degli enti, organismi ed associazioni alle sole spese di gestione, salvo che non ne sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale, perseguite dagli enti.

ARTICOLO 7 ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali.
2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.
3. Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai Piani Urbanistici.

4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.
5. Predispone idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.
6. Il Sindaco esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni, con gli strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali.

ARTICOLO 8 SVILUPPO ECONOMICO

1. Il Comune tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato e coordina le attività commerciali favorendo l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività.
2. Il Comune promuove e sostiene forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi.

ARTICOLO 9 PROGRAMMAZIONE ECONOMICO SOCIALE E TERRITORIALE

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 3, commi 5, 6, 7 ed 8, della legge 8 giugno 1990, n.142, il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato e della Regione, il Comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo, l'apporto dei Sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.
3. Il Comune opera con la politica del Bilancio e con le risorse finanziarie in modo da applicare i principi e le regole della programmazione.

ARTICOLO 10 PARTECIPAZIONE, DECENTRAMENTO, COOPERAZIONE

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente secondo i principi stabiliti dall'art. 3 della Costituzione e dall'art. 6 della legge 8 giugno 1990, n.142.
2. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine l'istituzione di mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne e stabilendo rapporti permanenti con gli organi di comunicazione di massa.
3. Il Comune per favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali, ne adotta il decentramento ed attua idonee forme di cooperazione con altri Comuni, con la Provincia e con altri Enti pubblici come previsto dal capo VIII della legge 8 giugno 1990, n.142.

ARTICOLO 11 SERVIZI PUBBLICI

1. Il Comune, per la gestione dei servizi che per la loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente, può disporre:
 - a) la partecipazione a consorzi o a società per azioni a prevalente capitale pubblico;
 - b) la stipulazione di apposita convenzione con altri Comuni, interessati alla gestione del servizio;
 - c) la concessione a terzi;
 - d) apposita istituzione per l'esercizio di servizi sociali, non aventi rilevanza imprenditoriale.

TITOLO II L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I I CONSIGLIERI COMUNALI

ARTICOLO 12 IL CONSIGLIERE COMUNALE

1. Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intero Comune, senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni.
2. L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabiliti dalla legge.

ARTICOLO 13 DOVERI DEL CONSIGLIERE

1. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.
2. I Consiglieri Comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono ad una intera sessione ordinaria sono dichiarati decaduti.
3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di decadenza.

ARTICOLO 14 POTERI DEL CONSIGLIERE

1. Il Consigliere esercita il diritto d'iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni e mozioni.
2. Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle Aziende ed Enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.
3. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal Regolamento del Consiglio Comunale.
4. E' tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificatamente determinati dalla legge.
5. Il quorum previsto dell'art. 45, commi II e IV, della legge n.142 del 1990 è fissato in n.

4 Consiglieri (1/5 dei Consiglieri assegnati al Comune di Cairate).

ARTICOLO 15 DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate per iscritto dal Consigliere medesimo al rispettivo Consiglio. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci un volta adottata dal Consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

ARTICOLO 16 CONSIGLIERE ANZIANO

1. E' Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art. 72_IV comma, del T.U. della legge per la composizione ed elezione degli organi delle Amministrazioni Comunali, approvata con DPR 16.05.60, n.570 con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri ai sensi dell'art. 7, comma VII, della legge 25 marzo 1993, n.81.

ARTICOLO 17 GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi composti da uno o più componenti così come stabilito dal regolamento del Consiglio Comunale.
2. Ciascun Gruppo, all'inizio del ciclo amministrativo (o anche in seguito, ogni volta che ritenga di designare altri) comunica al Sindaco/Presidente, il nominativo del capogruppo. In mancanza di designazione, sarà considerato tale il Consigliere più anziano (per numero di voti conseguiti alle elezioni) fra quelli appartenenti al gruppo.
3. L'Amministrazione Comunale assicura ai Gruppi consiliari, per quanto possibile, i mezzi necessari per l'espletamento delle loro funzioni (sede per riunioni, materiale di consultazione, ecc..).
4. Le funzioni della Conferenza dei capigruppo sono stabilite dal regolamento del Consiglio Comunale.

CAPO II IL CONSIGLIO COMUNALE

ARTICOLO 18 IL CONSIGLIO COMUNALE - POTERI

1. Il Consiglio Comunale rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.
2. Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto. Il Consiglio ha competenza anche per le nomine dei rappresentanti in organismi esclusivamente interni al Comune quando vi sia riserva di posti alla minoranza ovvero quando si debba comunque ricorrere alla nomina mediante sistema di voto limitato. - — -
3. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

ARTICOLO 19 PRIMA ADUNANZA

1. La prima seduta del Consiglio comunale deve essere convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione.
2. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede in via sostitutiva il Prefetto.
3. Il Consiglio provvede, nella prima seduta, alla convalida dei Consiglieri eletti compreso il Sindaco e giudica delle cause di ineleggibilità ai sensi e per gli effetti dell'art.75 del T.U. approvato con DPR 16.05.60, n.570.
4. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio comunale la composizione della Giunta comunale tra cui il Vicesindaco dallo stesso nominato e la proposta degli indirizzi generali di governo per il quadriennio successivo, che vengono discussi ed approvati con voto palese a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

ARTICOLO 20 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio comunale è composto dal Sindaco, cui compete altresì, la fissazione del giorno dell'adunanza, salvo il caso di cui alla lett. b) del comma 3 del presente articolo.
2. Esso si riunisce in sessione ordinaria dal 1 gennaio al 31 luglio e dal 1 settembre al 31 dicembre di ciascun anno. Ai fini della convocazione sono ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione previste dall'art. 32, comma II, lett. a) e b) della Legge n. 142 del 1990.
3. Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria:
 - a) per iniziativa del Sindaco;
 - b) per deliberazione della Giunta Comunale, che fissa, altresì, il giorno della seduta;
 - c) su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica.
4. Nei casi di cui alle precedenti lett. b) e c) del comma 3, l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è stata adottata la deliberazione o è pervenuta la richiesta. Trascorso il predetto termine senza che la riunione abbia luogo, il Consiglio può essere convocato, con il consueto preavviso e con gli stessi oggetti, dal membro più anziano di età tra gli Assessori o tra i presentatori.
5. In caso d'urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti.
6. Il Consiglio si riunisce, altresì, ad iniziativa del Prefetto e del Comitato Regionale di Controllo, nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

ARTICOLO 21 ORDINE DEL GIORNO

1. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale è stabilito dal Sindaco, secondo le norme del regolamento del Consiglio Comunale

ARTICOLO 22 CONSEGNA DELL'AWISO DI CONVOCAZIONE

1. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato

all'Albo Pretorio ed in altri luoghi fissati dal Regolamento e notificato dal messo comunale al domicilio dei Consiglieri o di persone da essi indicate. Qualora non sia indicato un recapito all'interno del Comune, al Consigliere verrà comunicato l'avviso di convocazione con telegramma. Lo stesso dovrà contenere oltre la data e l'ora della convocazione, anche le date e le ore per la visione della documentazione relativa all'Ordine del Giorno.

2. L'avviso di convocazione dovrà essere notificato nei seguenti termini:
 - a) almeno 5 (cinque) giorni liberi prima di quello stabilito per l'adunanza qualora si tratti di sessioni ordinarie;
 - b) almeno 3 (tre) giorni liberi prima di quello stabilito per l'adunanza qualora si tratti di sessioni straordinarie;
 - c) almeno 24 (ventiquattro) ore libere prima dell'adunanza, per i casi d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 23 NUMERO LEGALE PER LA VALIDITÀ' DELLE SEDUTE

1. Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.
2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno quattro consiglieri.
3. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso nei modi e termini stabiliti dall'articolo precedente e non intervenga alla seduta la metà dei consiglieri assegnati.
4. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:
 - a) i consiglieri tenuti ad obbligatoriamente astenersi;
 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
 - c) gli assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio. Essi intervengono alle adunanze del Consiglio, partecipano alla discussione, ma non hanno diritto di voto.

ARTICOLO 24 NUMERO LEGALE PER LA VALIDITÀ' DELLE DELIBERAZIONI

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
2. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:
 - a) coloro che si astengono;
 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
 - c) le schede bianche e quelle nulle.
3. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

ARTICOLO 25 PUBBLICITÀ' DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

ARTICOLO 26 DELLE VOTAZIONI

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.
2. Il regolamento del Consiglio comunale stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

ARTICOLO 27 COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio comunale si articola in commissioni consiliari permanenti, temporanee e speciali, a rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi ed ogni gruppo nelle Commissioni esprime tanti voti quanti sono i suoi consiglieri.
2. Il regolamento stabilisce il numero delle commissioni permanenti, temporanee e speciali, la loro competenza per materia, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.
3. Le Commissioni consiliari permanenti, temporanee e speciali, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta municipale e dagli enti ed aziende dipendenti dal Comune, notizie, informazioni, dati, atti, audizioni di persone, anche ai fini di vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni consiliari, sull'Amministrazione Comunale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio comunale. Non può essere opposto alle richieste delle commissioni, il segreto d'ufficio.
4. Le Commissioni consiliari permanenti, temporanee e speciali hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e degli Assessori, nonché dei dirigenti e dei titolari degli uffici comunali e degli enti ed aziende dipendenti.
5. Il Sindaco e gli Assessori hanno diritto di partecipare ai lavori delle commissioni permanenti, temporanee e speciali, senza diritto di voto.
6. Alle Commissioni consiliari permanenti, temporanee e speciali non possono essere attribuiti poteri deliberativi.

ARTICOLO 28 COMMISSIONI D'INCHIESTA

1. La Commissione d'inchiesta può essere costituita su proposta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati e con deliberazione adottata a maggioranza dei consiglieri assegnati, per svolgere inchieste sull'attività amministrativa del Comune.
2. La deliberazione di cui al comma 1, stabilisce la composizione della Commissione, i poteri di cui è munita, gli strumenti per operare e il termine per la conclusione dei lavori.
3. Si applicano le disposizioni dell'art. 101 del D.P.R. 16 Maggio 1960, n. 570.

ARTICOLO 29 REGOLAMENTO INTERNO

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio comunale, nelle materie di cui al Capo I e al Capo II del presente Titolo, sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del regolamento.

CAPO III
LA GIUNTA COMUNALE

SEZIONE I
ELEZIONE - DURATA IN CARICA- REVOCA

ARTICOLO 30
COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da n. 4 assessori, compreso il Vicesindaco. -
2. Possono essere nominati Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere comunale, nel numero massimo di 4.
3. Gli Assessori non Consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto.

ARTICOLO 31
ELEZIONE DEL SINDACO E NOMINA DEGLI ASSESSORI

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del rispettivo Consiglio Comunale.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta Comunale tra cui un Vicesindaco e ne da comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla elezione.
3. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Assessore non può essere nel mandato successivo, ulteriormente nominato Assessore.
4. I soggetti chiamati alla carica di Vicesindaco o Assessore non devono essere coniugi, ascendenti, parenti o affini fino al terzo grado del Sindaco.

ARTICOLO 32
INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITÀ' ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di assessore sono stabilite dalla legge.
2. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta comunale ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottandi e adottati.

ARTICOLO 33
DURATA IN CARICA - SURROGAZIONI

1. Il Sindaco e gli Assessori rimangono in carica sino all'insediamento dei successori.

ARTICOLO 34
MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della rispettiva Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la rispettiva Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio —
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.
4. Il Segretario comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.

ARTICOLO 35

DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI

1. Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Segretario comunale che le notifica ai componenti del Consiglio comunale entro 48 ore. Il Consiglio comunale deve essere convocato dal Sindaco dimissionario entro 10 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni (al Segretario)) In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio, previa diffida, provvede il Prefetto.
2. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione in Consiglio Comunale, divengono irrevocabili e danno luogo alla cessazione immediata dalla carica del Sindaco e agli altri effetti di cui al I comma dell'art. 37 bis della legge 08.06.90 n. 142.
3. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.
Sino alle predette elezioni la funzione del Sindaco è svolta dal Vicesindaco.
4. Le dimissioni da Assessore sono presentate per iscritto al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.

ARTICOLO 36

CAUSE DI DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE

1. La decadenza dalla carica di Sindaco e di assessore avviene per le seguenti cause:
 - a) accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere comunale;
 - b) accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di Sindaco o di assessore;
 - c) negli altri casi previsti dalla legge.
2. L'Assessore che non interviene a tre sedute consecutive della Giunta, senza giustificato motivo, decade dalla carica.
3. Fatta salva l'applicazione dell'art. 7 della legge 23 aprile 1981, n.154, la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore Comune, dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di decadenza.

ARTICOLO 37

REVOCA DEGLI ASSESSORI

1. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio comunale.
2. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco il quale ne dà comunicazione nella prima seduta

utile del Consiglio Comunale.

SEZIONE I I ATTRIBUZIONI - FUNZIONAMENTO

ARTICOLO 38 ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA

1. L'attività della Giunta comunale è collegiale.
2. Gli assessori sono preposti ai vari rami dell'Amministrazione comunale, raggruppati per settori omogenei.
3. Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta e individualmente degli atti dei loro assessorati.
4. Il Sindaco assegna, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive a loro assegnate. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta lo ritenga opportuno per motivi di coordinamento e funzionalità. Le deleghe e le eventuali modifiche devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio comunale.
5. In mancanza del Sindaco o del Vicesindaco, ne fa le veci l'assessore più anziano d'età.
6. Le attribuzioni e le funzioni di cui al precedente comma 4 possono essere modificate con atto deliberativo.
7. Il Sindaco comunica al Consiglio comunale le attribuzioni della Giunta e le successive modifiche.
8. La Giunta comunale, per l'esercizio della propria attività può elaborare e proporre un regolamento che dovrà essere approvato dal Consiglio comunale.

ARTICOLO 39 ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

1. La Giunta comunale è l'organo esecutivo del Comune.
2. Compie tutti gli atti che per legge e per il presente Statuto non sono riservati al Consiglio comunale, al Sindaco e dagli altri organi burocratici . Spetta altresì alla Giunta provvedere agli storni che consistono nei prelievi sul capitolo già previsto dal Consiglio come Fondo di riserva.
3. Riferisce al Consiglio sulla propria attività, con apposita relazione da presentarsi in sede di approvazione del bilancio consuntivo.
4. Svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.

ARTICOLO 40 ADUNANZE E DELIBERAZIONI

1. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco.
2. La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.
3. Nelle votazioni palesi in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta

stessa.

5. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza degli assessori assegnati, nel numero fissato dall'art. 30 dello Statuto.

CAPO IV IL SINDACO

ARTICOLO 41 FUNZIONI

1. Il Sindaco è Capo dell'Amministrazione Comunale.
2. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di Ufficiale del Governo, nei casi previsti dalla legge.
3. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi regionali, secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente Statuto.
4. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 2 e 3, il Sindaco si avvale degli uffici comunali.

ARTICOLO 42 COMPETENZE

1. Il Sindaco, in qualità di Capo dell'Amministrazione comunale:
 - a) convoca e presiede il Consiglio comunale e la Giunta Comunale, ne fissa l'ordine del giorno e ne determina il giorno dell'adunanza;
 - b) assicura l'unità di indirizzo della Giunta Comunale promuovendo e coordinando l'attività degli assessori;
 - c) indice i referendum comunali;
 - d) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio;
 - e) ha la rappresentanza in giudizio del Comune e, salvo ratifica della Giunta, promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;
 - f) provvede all'osservanza dei regolamenti;
 - g) promuove e conclude gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n.142;
 - h) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione di atti; i) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il Comitato Regionale di Controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art. 48;
 - l) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'art. 51 della Legge 25 marzo 1993, n. 81, nonché dallo Statuto e dal regolamento comunale;
 - m) nomina i messi comunali;
 - n) adempie alle altre funzioni conferitegli dal presente Statuto e dalle altre leggi.

TITOLO III
PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I
ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

ARTICOLO 43
LIBERE FORME ASSOCIATIVE

1. Il Comune riconosce e promuove il pluralismo associativo quale fondamentale espressione e fattore di libertà, di solidarietà, di progresso civile ed economico.
2. Nell'ambito delle competenze e dei principi statutari, valorizza in particolare la funzione di promozione sociale, di servizio e di innovazione perseguita dalle libere associazioni costituite senza scopo di lucro e con finalità sociali, culturali, scientifiche, educative sportive, ricreative, turistiche naturali, di produzioni ambientali e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale. artistico.
3. Il Comune diffonde e valorizza le realtà associative di ogni ispirazione ideale, culturale, etnica e religiosa, che concorrono alla vita democratica.
4. Il Comune attraverso i propri piani programmatici ed in collaborazione con i responsabili degli enti di gestione pubblici e privati, nell'ambito delle proprie risorse, contribuisce al raggiungimento delle finalità previste dallo Statuto.

ARTICOLO 44
COMITATO DELLE FRAZIONI

1. E' istituito il Comitato delle Frazioni con riferimento ai territori di Cairate, Bolladello e Peveranza, per le consultazioni sui problemi locali e per gli atti di rilevanza comunale elencati nell'apposito Regolamento, con facoltà propositiva al Consiglio Comunale.
2. Il Comitato è eletto per elezione diretta fra i nominativi iscritti in una lista unica per ogni frazione e con le modalità descritte nell'apposito Regolamento del Comitato delle Frazioni.
3. Il Comitato rimane in carica cinque anni fatte salve le decadenze previste dal Regolamento.
4. Alla formazione delle lista, concorrono i cittadini presentati da almeno 15 cittadini residenti nel territorio, come stabilito dall'apposito Regolamento.
5. Il Comitato delle Frazioni è composto da 9 membri (3 per Cairate, 3 per Bolladello e 3 per Peveranza) residenti nei rispettivi territori, compreso il Presidente eletto come da Regolamento.
6. Per i componenti del Comitato delle Frazioni, trovano applicazione le disposizioni relative alla incompatibilità ed alla eleggibilità alla carica di Consigliere comunale e di Assessore. Inoltre è incompatibile la carica di Consigliere comunale e di Assessore del Comune, con quella di membro del Comitato.

ARTICOLO 45 COMMISSIONI COMUNALI

1. E' facoltà del Consiglio comunale, istituire commissioni comunali consultive aperte alla realtà del territorio.
2. Le modalità per la nomina, il funzionamento e la revoca di dette commissioni, sono stabilite dal Regolamento approvato congiuntamente alla loro istituzione.

ARTICOLO 46 DIRITTO DI PETIZIONE - ISTANZE - PROPOSTE

1. I cittadini sia singoli che associati, possono rivolgere petizione, istanze e proposte al referente Comitato dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
2. Il Regolamento del Comitato delle Frazioni stabilisce le modalità di esercizio del diritto di petizione, istanze, proposte nonché i termini e le modalità di risposta.
3. I cittadini sia singoli che associati, possono comunque rivolgere petizioni, istanze e proposte al Sindaco e ai singoli Assessori.

ARTICOLO 47 REFERENDUM CONSULTIVO

1. E' ammesso referendum consultivo su questione a rilevanza generale, interessanti l'intera collettività comunale.
2. Si fa luogo a referendum consultivo:
 - a) nel caso sia deliberato dal Consiglio comunale a maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune;
 - b) qualora vi sia richiesta da parte di un decimo del corpo elettorale. In tale caso il Consiglio comunale entro trenta giorni dal deposito delle firme, delibera sulla ammissibilità del referendum proposto;
 - c) qualora venga deliberato dal Comitato delle Frazioni con delibera approvata a maggioranza assoluta dei membri assegnati; in tale eventualità, entro trenta giorni, il Consiglio comunale delibera sull'ammissibilità del referendum.
3. Il Sindaco entro il 31 gennaio di ogni anno, pubblica all'Albo Pretorio la consistenza del corpo elettorale ed il numero delle firme necessarie per la richiesta del Referendum consultivo.
4. Sono escluse dall'esercizio del diritto d'iniziativa le seguenti materie:
 - a) tributi e bilancio;
 - b) espropriazione per pubblica utilità
 - c) designazioni e nomine;
 - d) Piano Regolatore Generale.
5. Il Regolamento per i Referendum disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto.

6. Il Sindaco indice i referendum entro trenta giorni dalla esecutività della deliberazione di ammissibilità, stabilendo la convocazione dei seggi elettorali entro quattro mesi dalla data di esecutività della precitata delibera.
7. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione almeno il 50% degli elettori e se questa ha ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi.
8. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum, la Giunta comunale è tenuta a proporre al Consiglio comunale un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum.

CAPO II PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ARTICOLO 48 DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, il Comune e gli enti ed aziende dipendenti sono tenuti a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenirvi.
2. Coloro che sono portatori di interessi pubblici o privati e le associazioni portatrici di interessi diffusi, hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.
3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

ARTICOLO 49 COMUNICAZIONE DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

1. Il Comune e gli enti ed aziende dipendenti debbono dare notizie dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati:
 - a) l'ufficio ed il responsabile del procedimento;
 - b) l'oggetto del procedimento;
 - c) le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti.
2. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1), mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta stabilite dall'Amministrazione.

CAPO III
DIRITTO DI ACCESSO E INFORMAZIONE

ARTICOLO 50
PUBBLICITÀ DEGLI ATTI

1. Tutti gli atti del Comune e degli enti ed aziende da esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente, del Sindaco o del Presidente degli enti ed aziende, che ne vieti l'esibizione qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune e degli enti ed aziende dipendenti.
2. Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica, del "Bollettino Ufficiale" della Regione e dei Regolamenti comunali, di cui i cittadini, previo pagamento dei costi, ne possono chiedere copia.

ARTICOLO 51
DIRITTO DI ACCESSO

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune o degli enti ed aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2. Il regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti di cui al comma 1), previo pagamento dei soli costi.
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 10, comma 2, dello Statuto, ed al fine di assicurare il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui l'Amministrazione Comunale è in possesso, è istituito idoneo ufficio presso il quale sono fornite tutte le notizie relative all'attività del Comune e degli enti ed aziende dipendenti.

CAPO IV
IL DIFENSORE CIVICO

ARTICOLO 52
ISTITUZIONE - ATTRIBUZIONE

1. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione Comunale è istituito l'ufficio del Difensore civico.
2. Spetta al Difensore civico curare, a richiesta di singoli cittadini, ovvero enti pubblici o privati e di associazioni, il regolare svolgimento delle loro pratiche presso l'Amministrazione comunale e gli enti ed aziende dipendenti.
3. Il Difensore civico agisce d'ufficio qualora, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, accerti situazioni similari a quelle per le quali è stato richiesto di esplicitare il suo intervento, ovvero qualora abbia notizia di abusi o di possibili disfunzioni o disorganizzazioni.
4. I Consiglieri comunali non possono rivolgere richieste di intervento del Difensore civico.
5. Il Difensore civico ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e degli enti ed aziende dipendenti, copia di atti e documenti nonché ogni notizia connessa alla questione trattata.
6. Il dipendente comunale che impedisca o ritardi ingiustificatamente l'espletamento delle

funzioni del Difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.

7. Qualora il Difensore civico venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato, ha l'obbligo di farne rapporto all'Autorità Giudiziaria.

ARTICOLO 53 REQUISITI

1. Il Difensore civico è scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, moralità, obiettività, serenità di giudizio.
2. Non sono eleggibili alla carica:
 - a) coloro che versano in una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale; -
 - b) i membri del Parlamento, i Consiglieri regionali, provinciali, comunali e i componenti del Comitato delle Frazioni;
 - c) i membri del Comitato Regionale di Controllo sugli atti del Comune,
 - d) gli amministratori di ente o azienda dipendente del Comune;
 - e) chi abbia col Comune incarichi professionali, di collaborazione o di consulenza;
 - f) chi abbia rapporti di parentela o affinità fino al terzo grado civile con i Consiglieri comunali, i membri della Giunta, i Revisori dei Conti, i dirigenti e i dipendenti del Comune;
 - g) chi sia stato candidato ad elezioni politiche e/o amministrative nell'ultima tornata elettorale.

ARTICOLO 54 PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

1. Il Sindaco pubblica il bando di partecipazione alla carica di Difensore civico.
2. La pubblicizzazione del bando deve avvenire tramite affissione dello stesso sul territorio comunale e su almeno un quotidiano di tiratura locale.
3. Il bando di partecipazione deve contenere:
 - a) l'intenzione del Comune di procedere all'elezione del Difensore civico;
 - b) i termini per la presentazione della candidatura presso il protocollo comunale, termine che non può essere inferiore a 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando;
 - c) i requisiti richiesti per ricoprire l'incarico;
 - d) il contenuto della domanda di candidatura da presentare.
4. La domanda di candidatura alla carica di Difensore civico deve contenere:
 - a) dati anagrafici e residenza del candidato;
 - b) curriculum scolastico;
 - c) curriculum professionale;
 - d) dichiarazione sottoscritta di disponibilità ad accettare l'eventuale nomina.
5. La Giunta Comunale, trascorsi 10 giorni dalla scadenza del bando, esamina le domande pervenute e controlla la loro conformità ammettendole o respingendole con apposita deliberazione.

ARTICOLO 55 REDAZIONE LISTA DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI DIFENSORE CIVICO

1. Il Comitato delle Frazioni entro 40 giorni e non prima di 20 giorni dalla data della delibera di cui al comma V dell'art. 54, viene convocato con all'ordine del giorno: "Redazione lista candidati alla carica di Difensore civico da presentare al Consiglio comunale".

2. Dopo aver proceduto alla lettura della delibera di Giunta di cui al comma V dell'art. 54, ed aver letto le domande di candidatura dei candidati ammessi di cui al comma IV dell'art. 54, il Presidente procede alla votazione a scrutinio segreto per redigere la lista dei candidati alla carica di Difensore civico; ogni membro esprime una preferenza.
3. Risulta unico componente della lista il candidato che riceve almeno 6 preferenze.
4. Se dopo tre votazioni nessun candidato dovesse ottenere il quorum di cui al comma III, risultano ammessi alla lista tutti i candidati che abbiano ricevuto almeno 1 preferenza nell'ultima votazione.

ARTICOLO 56 NOMINA DEL DIFENSORE CIVICO

1. Il Consiglio comunale viene convocato per la nomina del Difensore civico entro 30 giorni dalla seduta del Comitato di cui all'art.55.
2. Qualora uno più consiglieri comunali ritenessero che uno o più candidati siano inadatti a ricoprire la carica di Difensore civico, prima che il Sindaco attivi le procedure di votazione per l'elezione, può presentare una mozione che ne chieda l'esclusione dalla lista esplicitandone i motivi; in questo caso il Sindaco dispone l'immediato svolgimento della mozione. La mozione è votata a scrutinio segreto ed è approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
3. Nell'eventualità che a seguito delle mozioni di cui al precedente comma II, non ci fossero candidati alla carica di Difensore civico, il Sindaco provvede entro 30 giorni a far attivare le procedure dell'art. 55 per la redazione di una nuova lista. Nel caso che tale procedura non si possa attivare a seguito di mancanza di candidati, il Sindaco indice nuovo bando di concorso secondo le procedure dell'art. 54.
4. Il Consiglio Comunale procede alla nomina del Difensore civico a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati e sulla base della lista redatta dal Comitato delle Frazioni secondo l'art.55, eventualmente corretta a seguito di mozioni di cui al comma II del presente articolo.
5. Se dopo tre votazioni nessun candidato ottenesse la predetta maggioranza, si procede a nuova votazione dalla quale risulta eletto chi abbia conseguito il maggior numero di voti; in caso di parità è eletto il più anziano di età.
6. Prima di assumere le proprie funzioni il Difensore civico presta giuramento di adempiere il mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi, di fronte al Sindaco.

ARTICOLO 57 DURATA IN CARICA, DECADENZA, REVOCA, DIMISSIONI

1. Il Difensore civico dura in carica 4 anni e può essere rieletto una sola volta.
2. Tre mesi prima della scadenza regolare del mandato o immediatamente dopo la cessazione dello stesso per dimissioni o per qualunque altro motivo diverso dalla naturale scadenza del mandato, il Sindaco dispone l'avvio della procedura di cui all'art. 54.
3. Il Difensore civico decade automaticamente qualora si riscontri la mancanza originaria o sopravvenuta delle cause di ineleggibilità previste.
4. Il Consiglio Comunale, sentito il Comitato delle Frazioni, può revocare l'incarico con provvedimento motivato ed approvato con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.
5. Il Difensore civico può presentare le sue dimissioni in qualsiasi momento del suo mandato.
6. Il Sindaco informa il Consiglio comunale delle dimissioni o della decadenza del Difensore Civico nella prima seduta utile.

ARTICOLO 58
SEDE, DOTAZIONE ORGANICA, INDENNITÀ'

1. Il Difensore civico ha sede presso il Municipio, ma può svolgere le proprie funzioni anche presso sedi decentrate.
2. La Giunta comunale provvede, nel limite del possibile, ad assegnare al Difensore civico un ufficio e del personale nell'ambito del ruolo unico comunale.
3. L'intervento del Difensore civico è totalmente gratuito per i richiedenti.
4. Al Difensore civico spetta un trattamento economico pari all'indennità percepita da un Assessore, allo stesso spettano inoltre le indennità di missione ed i rimborsi per le spese di viaggio sostenute per l'espletamento del suo mandato purché documentate ed autorizzate dal Sindaco.

ARTICOLO 59
RAPPORTI CON GLI ORGANI COMUNALI

1. Il Difensore civico, oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini che ne abbiano provocato l'azione, invia:
 - a) relazioni dettagliate al Sindaco per le opportune determinazioni;
 - b) relazioni dettagliate alla Giunta comunale su argomenti di notevole rilievo o nei casi in cui ritenga di riscontrare gravi e ripetute irregolarità e negligenze da parte degli uffici;
 - c) relazione annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, al Consiglio comunale, sull'attività svolta nel precedente anno solare.

ARTICOLO 60
MODALITÀ' E PROCEDURE DI INTERVENTO

1. Il regolamento disciplina le modalità e le procedure dell'intervento del Difensore civico.

TITOLO IV
L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO I
L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

ARTICOLO 61
PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo spettanti agli organi elettivi e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al Segretario Comunale e ai dirigenti.
2. Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. L'ufficio comunale si riparte in aree e settori funzionali, in conformità all'art. 38, comma 2, dello Statuto.

ARTICOLO 62 PERSONALE

1. I dipendenti del Comune sono inquadrati in un ruolo organico, deliberato dal Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 32, comma 2, lett. c) della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali.
3. Il regolamento disciplina:
 - a) la dotazione organica del personale;
 - b) le procedure per l'assunzione del personale;
 - c) l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
 - d) l'attribuzione ai dipendenti comunali che occupano posti apicali, di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi comunali;
 - e) le modalità di funzionamento della Commissione di disciplina;
 - f) le modalità per il conferimento delle collaborazioni esterne, di cui all'art. 51, comma VII, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
4. Il Comune promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale.
5. Il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.

ARTICOLO 63 SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario comunale, in ossequio alle direttive impartitegli dal Sindaco, ed avvalendosi degli uffici, esercita l'attività gestionale del Comune, nell'osservanza dei criteri dettati dallo Statuto.
2. Il Segretario Comunale rappresenta altresì l'organo burocratico che assicura la direzione tecnico- amministrativa degli uffici e dei servizi.

ARTICOLO 64 COMPETENZE DEL SEGRETARIO COMUNALE

- t. In particolare il Segretario Comunale:
 - a) verifica la fase istruttoria dei provvedimenti ed emana gli atti ed i provvedimenti, aventi anche rilevanza esterna, conseguenti e necessari per l'esecuzione delle deliberazioni degli organi elettivi ed emana tutti quegli atti per i quali gli sia stata attribuita competenza;
 - b) è componente della Commissione di disciplina istituita ai sensi dell'art. 51, comma X, della legge 8 giugno 1990, n. 142.;
 - c) partecipa alle riunioni della Giunta comunale e del Consiglio comunale e ne redige i verbali, sottoscrivendoli;
 - d) è l'unico Ufficiale Rogante interno al Comune;
 - e) presiede le Commissioni di concorso per l'assunzione del personale e partecipa, se richiesto, alle Commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente ed a quelle esterne, previa autorizzazione della Giunta comunale;
 - f) presiede le Commissioni di gara per gli appalti secondo le modalità previste dal Regolamento;
 - g) esprime il parere, sotto il profilo della legittimità su ogni proposta di deliberazione ed in caso di assenza dei responsabili dei servizi interessati, esprime il parere anche in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
 - h) sottoscrive i mandati di pagamento;
 - i) coordina, dirige e controlla, verificandone l'efficacia e l'efficienza, gli uffici ed il personale, autorizzando le prestazioni straordinarie, i congedi, i permessi e le

- missioni del personale, in conformità alle norme legislative e regolamentari,
- l) presiede l'Ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum, riceve l'atto di dimissioni del Sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia costruttiva;
 - m) cura la trasmissione degli atti deliberativi al Comitato Regionale di Controllo ed attesta, su dichiarazione del Messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'Albo e l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'Ente;
 - n) rilascia attestati di notorietà pubblica.

CAPO II ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE COMUNALE

ARTICOLO 65 COSTITUZIONE E PARTECIPAZIONE

1. La deliberazione del Consiglio comunale che autorizza l'istituzione o la partecipazione del Comune ad enti, associazioni, fondazioni, istituzioni, consorzi, aziende e società, regola le finalità, l'organizzazione ed il finanziamento degli enti, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.
- 2. Per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune negli enti di cui al comma 1), si applicano gli artt. 32, comma 2, lett. n) e 36, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n.142.
3. Qualora si intenda addivenire alla revoca di singoli amministratori o dell'intero organo esecutivo di un Ente, la relativa motivata proposta del Sindaco o sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, deve essere accompagnata dalla contestuale designazione di nuovi amministratori od organi.
4. I rappresentanti del Comune negli Enti di cui al comma 1), debbono possedere i requisiti per la nomina a Consigliere comunale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.
5. Ai predetti rappresentanti spettano le indennità ed i permessi previsti dalla legge.
6. Al Sindaco nonché agli Assessori ed ai Consiglieri comunali, è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti, ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei relativi Comuni.

ARTICOLO 66 ISTITUZIONI

1. Il Consiglio di amministrazione delle istituzioni di cui al l'art. 23 della legge giugno 1990, n. 142, si compone di cinque membri nominati dal Consiglio Comunale con le modalità di cui all'art. 63, comma 2, dello Statuto. Esso dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio Comunale.
2. Il Presidente è designato dal Consiglio di amministrazione nel suo seno. Egli ha la rappresentanza dell'Istituzione e cura i rapporti dell'Ente con gli organi comunali.
3. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione a seguito di procedura concorsuale fra i cittadini che siano in possesso dei requisiti stabiliti da apposito bando.
4. Le attribuzioni ed il funzionamento degli organi dell'Istituzione e le competenze del Direttore sono stabiliti dal regolamento comunale che disciplina, altresì, l'organizzazione interna dell'Ente, le modalità con le quali il Comune esercita i suoi poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo, verifica i risultati della gestione, determina le tariffe dei servizi, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

ARTICOLO 67
SOCIETÀ' PER AZIONI

1. Il Comune può gestire i servizi pubblici a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale.

ARTICOLO 68
AZIENDE SPECIALI

1. Il Consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali, sono disciplinate dall'apposito Statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di amministrazione delle aziende.
3. il Consiglio di amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Consiglio comunale fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

ARTICOLO 69
VIGILANZA E CONTROLLI

1. Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti o dagli statuti che ne disciplinano l'attività
2. Spetta alla Giunta Comunale la vigilanza sugli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale.
3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio comunale, in merito all'attività svolta e ai risultati conseguiti dagli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale. A tal fine i rappresentanti del Comune negli enti citati debbono presentare alla Giunta comunale, a chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione economico - finanziaria dell'ente, società ed azienda e degli obiettivi raggiunti.

ARTICOLO 70
PERSONALE

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 51, comma 11, della legge 8 giugno 1990, n. 142,10 stato giuridico ed il trattamento economico del personale degli enti, aziende e società a partecipazione comunale, sono regolati da leggi e da contratti collettivi a rilevanza pubblica e privata.

TITOLO V
L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

ARTICOLO 71
DEMANIO E PATRIMONIO

1. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.
2. I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali, che regolano la materia
3. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio.

ARTICOLO 72
BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art.6, comma 4, dello Statuto, i beni patrimoniali disponibili debbono essere dati in affitto con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 73
CONTRATTI

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal regolamento.

ARTICOLO 74
CONTABILITÀ' E BILANCIO

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Con apposito regolamento del Consiglio Comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale.
2. Alla gestione del bilancio provvede la Giunta comunale, collegialmente e a mezzo dell'Assessore competente, ai sensi dell'art. 38, comma 4, dello Statuto.
3. I bilanci e i rendiconti degli enti, organismi, istituzioni, aziende, in qualunque modo costituiti, dipendenti dal Comune, sono trasmessi alla Giunta comunale e vengono discussi ed approvati insieme, rispettivamente, al bilancio e al conto consuntivo del Comune.
4. I consorzi, ai quali partecipa il Comune, trasmettono alla Giunta comunale, il bilancio preventivo e il conto consuntivo, in conformità alle norme previste dallo statuto consortile. Il conto consuntivo è allegato al conto consuntivo del Comune.
5. Al conto consuntivo del Comune sono allegati l'ultimo bilancio approvato da ciascuna delle società nelle quali il Comune ha una partecipazione finanziaria.

TITOLO VI L'ATTIVITA' NORMATIVA

ARTICOLO 75 AMBITO DI APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI

1. I regolamenti, di cui all'art. 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142, incontrano i seguenti limiti:
 - a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con lo Statuto;
 - b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;
 - c) non possono contenere norme a carattere particolare;
 - d) non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa dal Consiglio comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.

ARTICOLO 76 PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI

1. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta a ciascun Consigliere comunale, alla Giunta comunale ed al Comitato delle Frazioni.
2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 32, comma 2, lett. a) della legge 8 giugno 1990, n. 142 fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta comunale dalla legge o dallo Statuto.
3. I Regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo pretorio: una prima, che consegue dopo l'adozione della deliberazione approvativa, in conformità all'art. 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n.142; una seconda, da effettuarsi per la durata di quindici giorni, dopo i prescritti controlli, approvazioni od omologazioni.

TITOLO VII REVISIONE DELLO STATUTO

ARTICOLO 77 MODALITA'

1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio comunale, con le modalità di cui all'art. 4, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n.142.
2. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisca il precedente e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto